




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2271

Ratifica dell'Accordo tra Italia e San Marino per la
prevenzione e la repressione della criminalità

(Approvato dal Senato - A.S. 1166)

N. 116 – 25 giugno 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2271

Ratifica dell'Accordo tra Italia e San Marino per la
prevenzione e la repressione della criminalità

(Approvato dal Senato - A.S. 1166)

N. 116 – 25 giugno 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 2271

Titolo breve: **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012**

Iniziativa: governativa

approvato con modifiche dal Senato

Commissione di merito: III Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:** Arlotti

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente

verificata dalla Ragioneria generale

referita al testo presentato al Senato

Parere richiesto

Destinatario: alla III Commissione in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLI 1-14 DELL'ACCORDO E ARTICOLO 3 DEL DDL DI RATIFICA	- 3 -
COOPERAZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CRIMINALITÀ	- 3 -
ALLEGATO	- 8 -
DESCRIZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA	- 8 -

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, approvato dal Senato, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012.

Modificando il disegno di legge di ratifica (articolo 3, comma 1), il Senato ha aggiornato al 2014 la decorrenza degli oneri e della copertura finanziaria inizialmente riferiti all'esercizio 2013.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si analizzano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

(euro)

	2014	2015	2016	A decorrere dal quarto anno
Artt. 2, 3, 9 e 12 dell'Accordo	17.387	17.363	16.387	17.363

La tabella riporta gli oneri quantificati dalla relazione tecnica allegata al testo originario del disegno di legge di ratifica (S. 1166). Tali oneri, che nel testo originario decorrono dal 2013, a seguito dell'aggiornamento disposto dal Senato decorrono dal 2014.

Si fa presente inoltre che, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, gli oneri indicati nella tabella sono riportati con identici importi sui tre saldi.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-14 dell'Accordo e ARTICOLO 3 del ddl di ratifica

Cooperazione per la repressione della criminalità

Le **norme dell'Accordo** disciplinano l'attività di cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità tra Italia e San Marino e a tal fine individuano, quale autorità italiana competente per l'applicazione dell'Accordo, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno¹. Le Parti si impegnano, fra l'altro, a fornire assistenza e collaborazione nelle operazioni speciali nelle attività sotto copertura². Vengono individuati, quali modalità di cooperazione, lo scambio di informazioni ed esperienze in

¹ Articolo 1; articolo 2, commi 1 e 2; articolo 6; articolo 8, comma 1.

² Articolo 2, comma 3.

relazione a specifici temi e fattispecie³, la collaborazione nelle richieste di assistenza⁴, l'organizzazione di reciproci corsi di formazione⁵, l'invio di esperti⁶. Le Parti possono pianificare, inoltre, lo svolgimento di servizi misti e l'avvio di progetti volti a migliorare i modelli operativi dei servizi di interesse comune⁷. Le Autorità nazionali competenti possono inoltre organizzare riunioni e consultazioni bilaterali⁸. Le controversie eventualmente derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione dell'Accordo saranno risolte amichevolmente mediante consultazione tra le Autorità competenti⁹.

Per quanto riguarda la ripartizione delle spese, l'Accordo prevede la seguente disciplina¹⁰: le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta sono a carico della Parte ricevente, se non diversamente concordato tra le Parti. Se la richiesta include spese notevoli o straordinarie, le Autorità competenti si consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione della richiesta e sul modo in cui saranno sostenute le spese. I costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte richiesta, mentre le spese di viaggio ed alloggio sono sostenute dalla Parte richiedente.

La lingua della cooperazione è l'italiano¹¹.

Il **disegno di legge di ratifica**, all'articolo 3, indica la quantificazione degli oneri derivanti dall'Accordo. Tali oneri sono valutati in **euro 16.387** nel 2014 e in **euro 17.363** a decorrere dal 2015, ad anni alterni. Viene inoltre previsto l'ulteriore onere di **euro 1.000** per il solo anno 2014.

Il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio dei suddetti oneri, con la possibilità di ridurre – nel caso di scostamenti - le dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione (mediante la riduzione dei limiti previsti dal DL 78/2010).

In particolare, il testo fa riferimento all'articolo 6, commi 12 e 13, del DL 78/2010.

Il comma 12 ha sancito che - a decorrere dal 2011 - le amministrazioni pubbliche non possano effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009¹². La medesima norma ha soppresso la diaria per le missioni all'estero¹³, rinviando ad apposito decreto

³ Articolo 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) h), m), o).

⁴ Articolo 3, lettera i) ed articolo 5.

⁵ Articolo 3, lettera l).

⁶ Articolo 3, lettera n).

⁷ Articolo 3, comma 2.

⁸ Articolo 9.

⁹ Articolo 10.

¹⁰ Articolo 12.

¹¹ Articolo 13.

¹² Con l'esclusione delle missioni internazionali di pace, delle Forze armate e delle missioni strettamente connesse ad accordi internazionali.

¹³ Con l'esclusione di quelle relative alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

ministeriale la determinazione delle misure e dei limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero.

Il successivo comma 13 ha previsto che, a decorrere dal 2011, la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per attività di formazione del personale non possa essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009.

Alle predette norme non sono stati ascritti effetti diretti sui saldi di finanza pubblica, essendo la loro applicazione - come precisato dalla relativa RT - riconducibile alla complessiva riduzione lineare disciplinata dall'articolo 2 del medesimo DL 78/2010 (riduzione del 10 per cento, nel periodo 2011-2015, delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di ciascun Ministero).

La **relazione tecnica** afferma che l'onere derivante dall'Accordo è pari ad **euro 16.387** per il primo anno¹⁴, quando le riunioni di cui all'articolo 9 si terranno in Italia (oltre ad **euro 1.000** per l'implementazione una tantum delle risorse strumentali), ad **euro 17.363**, nel secondo anno, quando le riunioni di cui all'articolo 9 si terranno a San Marino. Nella seguente tabella sono indicati, sinteticamente, gli oneri riferiti a ciascuna norma considerata dalla RT:

ACCORDO		OGGETTO	ONERI (euro)
A.	Art. 2, comma 3	Assistenza e collaborazione per le attività sotto copertura	6.185,82
B.	Art. 3, comma 1, lettera l)	Corsi di formazione	2.811,00
C.	Art. 3, comma 1, lettera n)	Invio in missione a San Marino di due esperti per lo svolgimento di azioni congiunte	1.968,52
D.	Art. 3, comma 2	Invio in missione a San Marino di due unità di personale direttivo per lo svolgimento di servizi misti e avvio di progetti	3.937,04
E.	Articolo 9	Onere complessivo delle riunioni da tenersi in Italia	500
F.	Articolo 9	Onere complessivo delle riunioni da tenersi a San Marino (costo della delegazione italiana)	1.476,39
G.	Articolo 12	Onere di una missione per esigenze operative emergenti	984,26
H.	Articolo 12	Implementazione delle risorse strumentali	1.000 (solo il primo anno)
TOTALE anno 2014 e ss. (anni alterni) A+B+C+D+E+G+H		Con riunioni in Italia	16.387 (+ 1.000 solo per il primo anno)
TOTALE anno 2015 e ss. (anni alterni) A+B+C+D+F+G		Con riunioni a San Marino	17.363

¹⁴ Si rammenta che gli esercizi finanziari di riferimento considerati dalla RT (relativa all'AS 1166), individuano quale primo anno il 2013, anziché il 2014, come invece previsto dall'art. 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica.

I dati e i parametri sottostanti la quantificazione delle singole voci di spesa sono indicati nell'allegato alla presente nota, contenente la descrizione dettagliata della relazione tecnica. Come precisato dalla RT, i dati ed i parametri utilizzati nella quantificazione delle singole fattispecie onerose sopra evidenziate costituiscono - con specifico riguardo al numero degli esperti e dei funzionari, alle riunioni, ai corsi e alla loro durata - riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell' Accordo.

La RT precisa, inoltre, che ogni attività prevista dall'Accordo non quantificata in termini di costi verrà eseguita con i mezzi ordinari a disposizione dell'Amministrazione senza comportare ulteriori oneri.

Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che l'onere di euro 16.387 – che l'articolo 3 del ddl di ratifica riferisce al solo esercizio 2014 – è in realtà un onere permanente, sebbene ad anni alterni rispetto all'onere di euro 17.363, come si evince dallo stesso prospetto riepilogativo allegato alla RT. Tanto premesso si osserva altresì che il prospetto riepilogativo indica in euro 17.363 l'onere a regime per il solo saldo netto da finanziare. Andrebbe chiarito se lo stesso importo sia scontato a regime anche sugli altri due saldi di finanza pubblica.

Con riferimento ai profili di quantificazione, preso atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, secondo la quale le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri (numero dei funzionari, riunioni, numero e durata dei corsi) costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'Accordo in esame, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che – ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica - agli oneri di cui agli articoli 2, 3, 9 e 12 dell'Accordo, valutati in euro 16.387 per l'anno 2014 e in euro 17.363 a decorrere dall'anno 2015, ad anni alterni, e all'ulteriore onere di cui all'articolo 12, pari a euro 1.000 per il solo 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2014-2016. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato dal successivo comma 4 ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 2 prevede inoltre che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese valutate di cui agli articoli 2, 3, 9 e 12 dell'Accordo, il

Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" e, comunque, della missione "Ordine pubblico e sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Al riguardo, si ricorda che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono riconducibili, come indicato dalla relazione tecnica allegata, alle attività di collaborazione indicate negli articoli 2, 3, 9 e 12 dell'Accordo, concernenti lo svolgimento di attività congiunte sotto copertura, corsi di formazione, incontri e consultazioni periodiche. In merito alla norma di copertura finanziaria si fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale si prevede l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, appare opportuno che il Governo chiarisca, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, se l'attuazione della suddetta clausola non pregiudichi la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate dalle suddette riduzioni.

Si ricorda che in precedenti casi analoghi¹⁵, la riduzione delle dotazioni iscritte nel programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" della missione "Ordine pubblico e sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, era stata riferita alle sole spese rimodulabili, come previsto dalla vigente disciplina contabile.

Gli stanziamenti di natura rimodulabile interessati dalle suddette riduzioni potrebbero essere i capitoli 2624 – piano di gestione 3- e 2721 – piano gestione 1 – dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

¹⁵ Per la legislatura in corso, si veda da ultimo il disegno di legge di ratifica n. 2276, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012, esaminato, in sede consultiva, dalla Commissione bilancio nella seduta del 18 giugno 2014.

ALLEGATO

Descrizione della relazione tecnica

Vengono evidenziati i seguenti oneri con riferimento agli articoli 2, 3, 9 e 12.

Articolo 2, comma 3 (Assistenza e collaborazione per le consegne sorvegliate e attività sottocopertura)

Le Parti contraenti si impegnano a fornire assistenza e collaborazione nelle operazioni speciali delle consegne sorvegliate e delle attività sotto copertura. La RT afferma che si possono prevedere circa 2 operazioni l'anno, della durata di 7 giorni, per 3 unità di personale direttivo appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia, con un onere complessivo pari a **euro 6.185,82** quantificati nei termini sintetizzati nella seguente tabella.

(euro)

Delegazione italiana da inviare a San Marino	
Biglietti ferroviari e autobus Roma - Rimini - San Marino (A/R) (150,00+8,00) x n. 3 unità	474,00
Indennità giornaliera (20,45 x 3 unità x 7 giorni)	429,45
Albergo (70,00 x 3 unità x 6 notti)	1.260,00
Consumazioni pasti (44,26 al giorno x 3 unità x 7 giorni)	929,46
Totale X 2 missioni	6.185,82 (3.092,91 x 2)

La RT precisa che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto della legge 836/1973 (Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), nonché dei contratti delle Forze di Polizia.

Articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), m), e o) (Scambio di informazioni)

La RT afferma che gli scambi di informazioni tra le Parti contraenti non comportano oneri in quanto avvengono in base a sistemi informatici già esistenti.

Articolo 3, comma 1, lettere l) (Corsi di formazione)

La RT prevede l'attivazione di un corso di formazione all'anno a beneficio di cinque funzionari sammarinesi, per la durata di una settimana.

(euro)

Costo di un corso di formazione per funzionari sammarinesi in Italia	
vitto e alloggio presso un istituto della Polizia di Stato	400
docenze (56 euro x 36 ore di lezione)	2.016
cancelleria e materiale vario	45
Carburante	100
Assicurazione	250
Costo di 1 settimana	2.811,00

Articolo 3, comma 1, lettera n) (Promozione di azioni congiunte)

Le Parti prevedono la possibilità di inviare esperti per la promozione di azioni congiunte. La RT afferma che si possono prevedere circa 2 operazioni l'anno, della durata di 3 giorni, per 2 unità di personale direttivo appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia, con un onere complessivo pari a **euro 1.968,52** quantificati nei termini sintetizzati nella seguente tabella.

(euro)

Delegazione italiana da inviare a San Marino	
Biglietti ferroviari e autobus Roma – Rimini – San Marino (A/R) (150,00+8,00) x n. 2 unità	316,00
Indennità giornaliera (20,45 x 2 unità x 3 giorni)	122,70
Albergo (70,00 x 2 unità x 2 notti)	280,00
Consumazioni pasti (44,26 al giorno x 2 unità x 3 giorni)	265,56
Totale X 2 missioni	1.968,52 (984,26 x 2)

Articolo 3, comma 2 (Servizi misti e avvio di progettualità)

Le Parti prevedono la possibilità di pianificare lo svolgimento di servizi misti e l'avvio di progetti volti a migliorare i modelli operativi dei servizi di interesse comune. La RT afferma che si possono prevedere circa 4 operazioni l'anno, della durata di 3 giorni per 2 unità di personale direttivo appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia, con un onere complessivo pari a **euro 3.937,04** quantificati nei termini sintetizzati nella seguente tabella.

(euro)

Delegazione italiana da inviare a San Marino	
Biglietti ferroviari e autobus Roma – Rimini – San Marino (A/R) (150,00+8,00) x n. 2 unità	316,00
Indennità giornaliera (20,45 x 2 unità x 3 giorni)	122,70
Albergo (70,00 x 2 unità x 2 notti)	280,00
Consumazioni pasti (44,26 al giorno x 2 unità x 3 giorni)	265,56
Totale X 4missioni	3.937,04 (984,26 x 4)

Articolo 6, comma 1

Le Parti prevedono di adottare tutte le misure necessarie per l'esecuzione rapida e completa delle richieste. La RT afferma che per tali attività non sembra potersi quantificare alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto all'attività che già viene espletata dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, atteso che lo scambio informativo, attraverso il canale Interpol (articolo 8, comma 4) è già attivo nell'arco delle 24 ore, sette giorni su sette.

Articolo 9 (Riunioni e consultazioni)

Le Parti prevedono lo svolgimento di riunioni bilaterali e consultazioni per analizzare e migliorare la cooperazione. I costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio ed alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte inviante. Si prevede che le riunioni (una l'anno) si terranno alternatamente in Italia e a San Marino. La delegazione italiana sarà formata da 3 componenti con qualifica di dirigente appartenente ai ruoli delle Forze di polizia e che la durata delle riunioni sarà di 3 giorni.

La prima riunione (2014) si terrà in Italia.

(euro)

Riunioni da tenersi in Italia	
Una colazione di lavoro per cinque persone (circa 60 euro a persona)	300
Due buffet per dieci persone (circa 100 euro a buffet)	200
Totale	500

(euro)

Delegazione italiana da inviare a San Marino	
Biglietti ferroviari e autobus Roma – Rimini – San	474,00

Marino (A/R) (150,00+8,00) x n. 3unità	
Indennità giornaliera (20,45 x 3unità x 3 giorni)	184,05
Albergo (70,00 x 3unità x 2 notti)	420,00
Consumazioni pasti (44,26 al giorno x 3unità x 3 giorni)	398,34
Totale	1.476,39

Articolo 12 (Ripartizione delle spese)

Per la trattazione di una richiesta, è stabilito che le spese ordinarie siano sostenute dalla Parte richiesta. Un'eventuale diversa ripartizione delle spese può essere concordata per iscritto: tale diversa ripartizione non comporterà comunque oneri aggiuntivi per lo Stato Italiano, in quanto verrà effettuata compensando il maggior onere con un minor costo di pari importo riguardante altre richieste che prevedono spese.

Per le spese straordinarie, si prevede 1 missione annua della durata di 3 giorni per 2 operatori con qualifica dirigenziale appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, per un onere complessivo pari a **euro 984,26** quantificati nei termini sintetizzati nella seguente tabella.

(euro)

Delegazione italiana da inviare a San Marino	
Biglietti ferroviari e autobus Roma – Rimini – San Marino (A/R) (150,00+8,00) x n. 2 unità	316,00
Indennità giornaliera (20,45 x 2 unità x 3 giorni)	122,70
Albergo (70,00 x 2 unità x 2 notti)	280,00
Consumazioni pasti (44,26 al giorno x 2 unità x 3 giorni)	265,56
Totale	984,26

Sempre per le spese straordinarie, si prevede la necessità di implementazione delle risorse strumentali, per un costo pari a **1.000 euro**. La RT precisa che tale spesa ha carattere non continuativo e pertanto va imputata al solo primo anno di vigenza dell'Accordo.